

COPIA



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI MONTALTO DORA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22

**OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA
DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2023 AI SENSI DEGLI ARTT. 175,
COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.**

L'anno duemilaventitré addì ventitré del mese di giugno alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
Galletto Renzo	Si		Rosselli Anna	Si	
Marchesini Domenico		Si	Stellato Massimo	Si	
Baldi Sara	Si		Gaglianese Andrea		Si
Gaido Alberto	Si		Cafasso Paolo	Si	
Caffaro Morena	Si				
Brizzi Marilena	Si				
Costa Laja Giacomo	Si				
Ribotta Riccardo	Si				
Gianotti Katia	Si				

Assume la presidenza il Sindaco Renzo Galletto.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Raffaella Di Iorio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2023 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione di seguito allegata;

RITENUTA essa meritevole di approvazione;

VISTO CHE sulla presente deliberazione:

In merito alla regolarità tecnica, il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213 del 07.12.2012;

CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 11

Consiglieri votanti n. 11

Voti favorevoli: n. 11

Assenti: 2

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione che viene di seguito allegata.

ATTESA che la presente deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo num. 267 del 18.08.2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 13/06/2023

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2023 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 29.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il DUP Documento Unico di Programmazione 2023/2025;

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 58 in data 29.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025, approvato secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011;

Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione:

- ❑ deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 08.02.2023 adottata in via d'urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: *"1^ Variazione al Bilancio di previsione 2023/2025 (Variazione d'urgenza ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)"* ratificata con deliberazione CC n. 7 del 05.04.2023;
- ❑ deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 22.02.2023 adottata in via d'urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: *"2^ Variazione al Bilancio di previsione 2023/2025 (Variazione d'urgenza ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)"* ratificata con deliberazione CC n. 8 del 05.04.2023;
- ❑ deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 05.04.2023 adottata ai sensi dell'art. 175 del Tuel, ad oggetto: *"3^ Variazione al Bilancio di previsione 2023/2025"*;
- ❑ deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 16.05.2023 adottata in via d'urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: *"4^ Variazione al Bilancio di previsione 2023/2025 (Variazione d'urgenza ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)"* ratificata con deliberazione CC n. 14 del 25.05.2023;
- ❑ deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25.05.2023 adottata ai sensi dell'art. 175 del Tuel, ad oggetto: *"5^ Variazione al Bilancio di previsione 2023/2025"*;

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 25.05.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione 2022, secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011, dal quale risulta un risultato di amministrazione *positivo* pari a € 1.029.572,65;

Visto l'art. 175, c. 8, D.lgs. n. 267/2000 il quale prevede che *"Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*;

Visto altresì l'art. 193, c. 2, D.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che:

"2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera

a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.”

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione: *“lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”*, prevedendo quindi la coincidenza della verifica della salvaguardia degli equilibri con l'assestamento generale di bilancio;

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all'assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2023;

Vista la nota prot. n. 0003164 con la quale il responsabile finanziario ha chiesto di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;

Tenuto conto che i responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

- l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- l'assenza di debiti fuori bilancio;
- l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione, tenuto conto delle variazioni già apportate al bilancio di previsione con precedenti atti;

Constatato inoltre che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni di spesa, garantendo il pareggio di bilancio;

Rilevato inoltre che dalla **gestione di competenza** relativamente alla parte corrente emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario;

Rilevato che anche per quanto riguarda la **gestione dei residui** si evidenzia un generale equilibrio;

Tenuto conto, infine, che la **gestione di cassa** si trova in equilibrio in quanto:

- ☐ il fondo cassa alla data del 08.06.2023 ammonta a €. 703.138,11;
- ☐ l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria alla data del 08.06.2023 è pari a €. 0,00 (zero);

- ❑ gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;
- ❑ risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di €. 100.000,00;

Considerato che, da una verifica effettuata, ad oggi *non emergono* squilibri economico-finanziari nella gestione delle società-aziende partecipate che possano produrre effetti negativi e inattesi sul bilancio 2023 dell'Amministrazione Comunale;

Vista in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale risulta congruo;

Ritenuto dunque, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata, che permanga una generale situazione di equilibrio di bilancio dell'esercizio in corso tale da garantire il pareggio economico-finanziario;

Preso atto, inoltre, che l'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: *"821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."*;

Rilevato che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.lgs. n. 118/2011, sono allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento;

Rilevato che, a tale proposito, Arconet ha chiarito che: *"(...) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, **gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2)**, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio"*;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 2), D.lgs. 18 agosto 2000, n 267;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DELIBERA

- 1) di accertare, ai sensi dell'art. 193, D.lgs. n. 267/2000, sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata, il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti nonché l'adequatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;
- 2) di dare atto che:
 - non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, D.lgs. n. 267/2000;
 - le previsioni di bilancio, ivi compreso il Fondo crediti di dubbia esigibilità, sono coerenti con l'andamento della gestione e non necessitano di variazioni, tenuto conto delle variazioni già apportate al bilancio di previsione con precedenti atti;
 - dalle operazioni di verifica effettuata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario per la parte relativa agli organismi gestionali esterni, non sono emerse situazioni di criticità che possa comportare effetti negativi a carico del bilancio dell'Ente;
- 3) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2023, ai sensi dell'art. 175, c. 9-bis, D.lgs. n. 267/2000.

Montalto Dora, 13/06/2023

Il Responsabile del Servizio Finanza Personale e Tributi
f.to Dott. Andrea Giovanni OSELLA

* * * * *

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica.

Montalto Dora, 13/06/2023

Il Responsabile del
Servizio Finanza Personale e Tributi
f.to OSELLA Andrea Giovanni

* * * * *

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' contabile.

Montalto Dora, 15/06/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Andrea Giovanni OSELLA

Letto e sottoscritto:

IL SINDACO
f.to Renzo Galletto

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.ssa Raffaella Di Iorio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/07/2023

Montalto Dora, 05/07/2023

Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Raffaella Di Iorio

Rep. n° _____

E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale

Il Segretario Comunale
dr.ssa Raffaella Di Iorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno
 - perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4° del decr. Lg.vo n. 267/2000);
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (Art. 134, comma 3° del decreto legislativo n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale

Il Segretario Comunale
dr.ssa Raffaella Di Iorio



COMUNE DI MONTALTO DORA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

SERVIZIO FINANZIARIO

Prot. interno n. 0003251

Relazione tecnico-finanziaria

Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale 2023

(artt. 175, c. 8 e 193, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

SOMMARIO

1) PREMESSA: L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 E DEL RENDICONTO 2022.....	3
2) SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO: QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	6
2.1) - L'equilibrio di bilancio ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145	9
3) L'ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO.....	9
4) LE VERIFICHE INTERNE	10
4.1) Equilibrio della gestione dei residui.....	10
4.2) Equilibrio della gestione di competenza.....	11
4.3) Equilibrio nella gestione di cassa	12
4.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità	13
4.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL)	13

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

1) Premessa: L'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e del rendiconto 2022

Il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 58 in data 29.12.2022.

Il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico-finanziario è stato garantito attraverso:

- ☐ riduzione spese correnti;
- ☐ entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge oppure dei principi contabili (*tra cui utilizzo di oneri di urbanizzazione alle spese correnti ai sensi dell'art. 1, c. 460, legge n. 232/2016*);
- ☐ incremento aliquota IMU (dal 2021);

Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2023 il Consiglio comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 08.02.2023 adottata in via d'urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: "*1^ Variazione al Bilancio di previsione 2023/2025 (Variazione d'urgenza ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)*" ratificata con deliberazione CC n. 7 del 05.04.2023;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 22.02.2023 adottata in via d'urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: "*2^ Variazione al Bilancio di previsione 2023/2025 (Variazione d'urgenza ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)*" ratificata con deliberazione CC n. 8 del 05.04.2023;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 05.04.2023 adottata ai sensi dell'art. 175 del Tuel, ad oggetto: "*3^ Variazione al Bilancio di previsione 2023/2025*";
- deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 16.05.2023 adottata in via d'urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: "*4^ Variazione al Bilancio di previsione 2023/2025 (Variazione d'urgenza ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)*" ratificata con deliberazione CC n. 14 del 25.05.2023;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25.05.2023 adottata ai sensi dell'art. 175 del Tuel, ad oggetto: "*5^ Variazione al Bilancio di previsione 2023/2025*";

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 TUEL e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva:

- non sussiste la fattispecie;

Inoltre, si elencano le variazioni adottate dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. a), TUEL:

Provvedimento			Note
Numero Variazione Dirigenziale	Numero Determinazione	Data	
1	40	09.02.2023	lett. a)
2	79	27.03.2023	lett. a)
3	130	18.05.2023	lett. a)
4	138	31.05.2023	lett. a)

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 25.05.2023 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di Euro 1.029.572,65 così determinato:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				798.593,27
RISCOSSIONI	(+)	565.318,18	2.938.409,00	3.503.727,18
PAGAMENTI	(-)	653.140,80	2.597.139,21	3.250.280,01

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.052.040,44
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.052.040,44
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.008.803,49	419.187,44	1.427.990,93
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				64.374,49
RESIDUI PASSIVI	(-)	755.299,77	434.678,72	1.189.978,49
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			48.675,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			211.805,23
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	(=)			1.029.572,65

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre

...:

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022	462.864,07
Fondo anticipazioni liquidità	-
Fondo perdite società partecipate	-

Fondo contenzioso	-
Altri accantonamenti	52.657,20
Totale parte accantonata (B)	515.521,27
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	15.085,92
Vincoli derivanti da trasferimenti	22.616,45
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	20.209,91
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
Altri vincoli	-
Totale parte vincolata (C)	57.912,28
Parte destinata agli investimenti	25.835,90
Totale parte destinata agli investimenti (D)	25.835,90
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	430.303,20
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

L'art. 193 TUEL prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'art. 175, c. 8, TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico-finanziario, l'Ente deve attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui nonché della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale si pone i seguenti obiettivi:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Non è invece più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 TUEL).

Riepilogando, ai sensi dell'art. 193, c. 3, TUEL, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'esercizio in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;
- le risorse derivanti dalla modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;

2.1) - L'equilibrio di bilancio ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145

L'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: *“821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”*

In particolare, si rileva che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.lgs. n. 118/2011, sono allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento.

A tale proposito, Arconet è intervenuta chiarendo che: *“(...) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, **gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2)**, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio”;*

3) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio, disciplinato dall'art. 175, c. 8, TUEL, deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (punto 5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);

- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

4) Le verifiche interne

Con nota prot. n. 0003164 in data 10.06.2023 è stato richiesto ai responsabili di servizio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione evidenziando la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;
- verificare in relazione agli organismi partecipati soggetti al controllo analogo lo stato di attuazione degli obiettivi, l'andamento della gestione segnalando possibili squilibri economici;
- verificare che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

A seguito dei riscontri pervenuti e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

4.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2023 sono stati ripresi dal rendiconto 2022, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto Giunta comunale n. 34 del 20.04.2023) e risultano così composti:

Titolo	Residui attivi	Titolo	Residui passivi
Titolo I	€. 502.157,95	Titolo I	€. 366.513,68
Titolo II	€. 9.555,96	Titolo II	€. 740.285,13

Titolo III	€. 181.024,88	Titolo III	€. 0,00
Titolo IV	€. 712.728,91	Titolo IV	€. 1.624,67
Titolo V	€. 0,00	Titolo V	€. 0,00
Titolo VI	€. 20.209,91	Titolo VII	€. 81.555,01
Titolo VII	€. 0,00		
Titolo IX	€. 2.313,32		
TOTALE	€. 1.427.990,93	TOTALE	€. 1.189.978,49

Per maggiori dettagli consultare la Relazione illustrativa della Giunta al Rendiconto 2022 Sezione 7 - LA GESTIONE DEI RESIDUI.

dalla quale emerge una situazione *di equilibrio*.

4.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, l'equilibrio economico-finanziario risulta *rispettato*.

Nel bilancio di previsione:

- è prevista l'entrata da Fondo di solidarietà comunale per un importo di €. 291.196,86, corrispondente a quello reso noto sul Portale Finanza Locale del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali;
- sono stati applicati alla parte corrente oneri di urbanizzazione per €. 33.500,00, in forza di quanto previsto dall'art. 1, c. 460, L. 11 dicembre 2016, n. 232;
- è stato applicato l'avanzo di amministrazione per € 181.274,61;

UTILIZZO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

AVANZO VINCOLATO (<i>pari ad € 57.912,28</i>)	€	15.019,61
AVANZO ACCANTONATO (" <i>Altri accantonamenti</i> " <i>pari ad € 515.521,27</i>)	€	4.500,00
AVANZO DESTINATO (<i>pari ad € 25.835,90</i>)	€	25.835,90
AVANZO LIBERO (<i>pari ad € 430.303,20</i>) <u>per spesa in conto capitale</u>	€	55.489,10
AVANZO LIBERO (<i>pari ad € 430.303,20</i>) <u>per spesa corrente a carattere non permanente</u>	€	80.430,00
Totale utilizzo risultato di amministrazione		€ 181.274,61

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 10.941,68, ad oggi *utilizzato per* €. 0,00, e con una disponibilità residua di €. 10.941,68 ritenuta *sufficiente* per far fronte alle necessità impreviste.

Descrizione	Rif. al bilancio	Importo	% su spese correnti	Note
Spese correnti iscritte nel bilancio di previsione iniziale	Titolo I	€. 2.550.910,00		
Fondo di riserva	Cap 61	€. 10.941,68		Min 0,30%-Max 2%
<i>di cui: Quota vincolata</i>	Cap 61	€. 3.826,37	0,15%	50% importo minimo
<i>Quota non vincolata</i>	Cap 61	€. 7.115,31		Differenza

Gestione in conto capitale: per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti uffici abbiano proceduto a una puntuale verifica dei crono-programmi dei lavori pubblici, in base alla quale:

- sono confermati i crono-programmi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio;

Organismi partecipati:

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2022, e dal loro non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'art. 21, D.lgs. 175/2016.

4.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 08.06.2023 ammonta a €. 703.138,11.

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 100.000,00, ad oggi *non utilizzato*.

L'ente *non fa ricorso* all'anticipazione di tesoreria.

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che:

- ☐ gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

4.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'art. 193 TUEL e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, punto 4.3), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti e degli accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 462.864,07, quantificato sulla base dei principi contabili.

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2022, emerge che:

- ☐ il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili;

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2023 è stato stanziato un FCDE dell'importo di €. 63.818,32.

Il FCDE stanziato nel bilancio di previsione risulta essere congruo.

4.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL)¹

L'art. 194 TUEL dispone che gli enti locali provvedano, in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

¹ Se ricorre il caso.

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, cc. 1, 2 e 3, TUEL nei limiti dell'utilità e arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che:

- ☐ i responsabili hanno certificato l'inesistenza di debiti fuori bilancio;

Note conclusive: nessuna

Montalto Dora, li 15.06.2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Dott. Andrea Giovanni OSELLA